

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI
PER IL LAZIO

ADUNANZA PER L'INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2013

MEMORIA REDATTA IN DATA 20 FEBBRAIO 2013
DAL PROCURATORE REGIONALE
DR. ANGELO RAFFAELE DE DOMINICIS

.....

Pag 18

Ad altra e di non minore gravità, sul piano dell'etica civile, va ascritta la vicenda del **gioco d'azzardo lecito** attraverso il circuito delle *slot machine*.

La Procura Regionale aveva denunciato, in un atto di citazione del 2011, un rilevante danno erariale, pari a circa 89 miliardi di euro, in conseguenza della ritardata attivazione della rete telematica di controllo, all'omessa realizzazione dei previsti collegamenti, nonché all'inefficace funzionamento del sistema di gestione e di riscontro del gioco d'azzardo lecito e, quindi, all'impossibilità di verificare la conformità del gioco con le vincite in denaro e di impedire l'elusione del versamento dei diritti tributari cui deve ritenersi connesso lo sperpero delle risorse pubbliche impiegate per la predisposizione dei circuiti telematici e di controllo.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, con una poderosa sentenza di oltre 130 pagine, nell'accogliere parzialmente la citazione questa P.R.L. ha condannato le società concessionarie, Bplus Giocolegale (845.000.000,00 euro), Cirsa Italia (120.000.000,00 euro), Sisal spa (245.000.000,00 euro), Lottomatica Videolot rete (100.000.000,00 euro), Gmatica srl (150.000.000,00 euro), Codere spa (115.000.000,00 euro), Hbg srl (200.000.000,00 euro), Gamenet spa (235.000.000,00 euro), Cogetech spa (255.000.000,00 euro), Snai spa (210.000.000,00 euro), nonché due funzionari del servizio di attivazione e conduzione della rete telematica A.A.M.S., rispettivamente, ad euro 4.826.250,00 ed euro 2.598.750,00.

Avverso la suddetta sentenza di condanna i soccombenti hanno interposto appello e, parimenti, quest'Ufficio di P.R.L. ha proposto impugnazione innanzi al giudice di secondo grado.

Secondo questa Procura le società concessionarie devono ritenersi responsabili, insieme con i dirigenti dell'A.A.M.S., di *“aver causato l'inefficace funzionamento del servizio pubblico in argomento e, quindi, determinato lo sperpero delle risorse finanziarie impiegate, a vario titolo, nella prevenzione e nel contrasto del gioco d'azzardo illegale”*.

Il collegio giudicante ha constatato ed accertato con sentenza che *“tale controllo sicuramente non c'è stato, almeno per il periodo, gennaio 2005 – gennaio*

2007, interessato ai giudizi de quibus. *Ma per quanto si è avuto modo di capire, le gravissime carenze nel sistema di gestione e controllo informatico sussistono tutt'ora*".

La sentenza ha verificato, altresì, che l'omissione di controllo ha praticamente vanificato il servizio pubblico affidato in concessione alle dieci società appellanti ed ha reso, altresì, impossibile *"una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e di contrasto dell'uso illegale degli apparecchi e dei congegni da divertimento o intrattenimento, predisposto allo scopo di favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale"* (ex art. 22 della l.27.12.2002, n. 289).

Sussiste, dunque, ad avviso di questa Procura, il danno patrimoniale da disservizio, a causa dei maggiori costi dovuti allo spreco di personale e di risorse economiche non utilizzate secondo i canoni di legalità, efficienza e produttività. In altri termini, il danno erariale deriva dall'inutilità delle risorse pubbliche impiegate per assicurare il controllo pubblico sul gioco condotto con apparecchi di videopoker e con vincite in denaro.

Il Collegio, invece, ha ritenuto di riparametrare la dimensione economica del risarcimento del danno lamentato, rapportandolo unicamente al c.d. aggio del concessionario, ossia al costo netto del servizio, obliterando completamente di quantificare anche la percentuale di danno riferita *"allo spreco di personale ed alle risorse economiche non utilizzate in base agli indicati canoni di legalità, efficienza e produttività"*.

Il mancato controllo pubblico sul gioco con vincite in denaro mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e s.m.i. lede, infatti, un interesse essenziale per uno Stato di diritto: quello alla legalità e liceità della sua azione.

Il controllo telematico previsto dal legislatore mirava ad evitare che lo Stato venisse coinvolto in tale palese contraddizione: consentire il gioco d'azzardo senza controllare i flussi economici e senza ricevere il relativo prelievo tributario.

Ma proprio i criteri contenuti nelle clausole penali consentono di determinare correttamente ed in materia completa il danno patrimoniale da disservizio che "inerisce non solo alla ingiustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dagli autori del danno, ma a tutti i maggiori costi dovuti allo spreco di personale e di risorse economiche non utilizzate secondo gli indicati canoni di legalità, efficienza e produttività".

.....

Oggi la pubblica opinione si chiede ancora se sia stato giusto che per mesi e mesi i dieci concessionari del gioco d'azzardo lecito non abbiano collegato le proprie slot machine al circuito telematico di controllo, evadendo così il fisco ed addossando all'erario il costo degli apparati di controllo che non hanno funzionato per motivi rimasti ancora oscuri.